



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.34 del Reg. Data 04-02-2019	Oggetto: RICORSO AL CAPO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.8 DPR 1179/71 AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO DI RILASCIO DI GIUDIZIO FAVOREVOLE DI V.I.A. SU IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN MALTIGNANO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
--	--

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

il Consorzio per lo Sviluppo industriale delle Valli del Tronto, Aso e Tesino (Piceno Consind) risulta proprietario, dell' impianto esistente di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non sito in Maltignano, località Basso Marino gestito attualmente dalla Società Uniproject srl;

EVIDENZIATO che tale impianto è stato realizzato in due distinte fasi: una "prima" trae origine dalla DGR n. 2323 del 28.09.1998 mentre una "seconda" dalla DGR n. 1227 del 24.05.1999; in entrambe le occasioni, venivano adottati una serie di provvedimenti autorizzativi, con il parere contrario di questo Ente, i quali tuttavia venivano rilasciati senza aver esperito preventivamente una procedura di valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.), nonostante il DPR 12.04.1996 nella sua formulazione vigente all' epoca delle predette delibere di Giunta Regionale ne imponesse l' esecuzione per tutti gli impianti di trattamento rifiuti con capacità superiore a 100 t/g;

PRESO ATTO della posizione assunta da questa Amministrazione in tutti questi anni, caratterizzata da ferma opposizione al rilascio di una V.I.A. c.d. postuma, testimoniata da atti e pareri contrari espressi in ogni sede e nelle competenti conferenze di servizi convocate dalla Provincia di Ascoli Piceno, fondata su irrisolte questioni di natura urbanistica ed ambientale (rischio esondazione del fiume Tronto, immissioni odorifere provenienti dall' impianto e reputate moleste dagli abitanti della adiacente frazione Caselle di Maltignano, limiti allo scarico in fognatura, distanza dell' impianto da centro abitato e da siti sensibili come scuole, impianti sportivi inferiore a 500 mt, ecc.);

RILEVATO inoltre quanto segue:

- La procedura di A.I.A., avviata dal gestore nel lontano 2004, a seguito di rinuncia della domanda di V.I.A. nel 2012, veniva "ripresa" dal predetto soggetto sempre nel 2012 e sfociava in un provvedimento di diniego della Provincia di Ascoli Piceno (determinazione dirigenziale n. 1582 del 14.11.2018);
- Nel 2016 si avviava una nuova procedura di VIA relativa ad un progetto di modifica dell' impianto;

- La Provincia di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale n. 1430 del 08.10.2018 esprimeva alla fine giudizio favorevole di V.I.A. pur con il parere negativo del Comune di Maltignano sull' impianto in oggetto;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.7 del 04/02/2019 con la quale:

- è stato autorizzato il Sindaco ad avviare il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del DPR n. 1199/1971 avverso il provvedimento dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018, descritto in premessa, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto
- Sono stati demandati al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti necessari all'individuazione del difensore legale del Comune di Maltignano per la causa di che trattasi.

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

- l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- il Comune di Maltignano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO altresì che la questione assume un particolare rilievo giuridico che richiede una difesa particolarmente urgente;

ACQUISITA la disponibilità per vie brevi dell' Avv. Leonardo Filippucci , con studio in Macerata, via Velluti 19 il quale con nota prot.876 del 01/02/2019 il quale ha formulato la propria offerta in €4.377,36 compreso Iva e CPA + Spese per Contributo unificato €. 650,00 per complessivi €. 5.027,36

PRECISATO che l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta complessità della controversia, quale può ritenersi sicuramente la vicenda in questione;

- l'affidamento diretto al predetto professionista del servizio di patrocinio legale, in deroga al principio di rotazione, appare in tal caso consentito ed opportuno sotto il profilo dell' efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa, tenuto conto della consequenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio, alcuni dei quali positivamente conclusi, nell' ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

EVIDENZIATO dunque che l'affidamento diretto dell' appalto in parola, previsto dall' art. 17 comma 1 lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016, risponde, in tal caso, ai principi di ragionevolezza, efficacia e proporzionalità, attesa la ampia conoscenza della competenza dimostrata dal predetto professionista nei vari procedimenti e gradi di giudizio legati sempre alla medesima vicenda visto che lo stesso avvocato assiste sia l'Arpam nel giudizio pendente dinanzi al Tar Marche promosso dalla Uniproject avverso il diniego AIA emesso dalla Provincia di Ascoli Piceno;

RITENUTO OPPORTUNO, incaricare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente l' Avv. Leonardo Filippucci, in Macerata, via Velluti 19, al fine della presentazione del ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica avverso la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n.1430 del 08.10.2018 nella parte in cui rilascia un provvedimento di VIA postuma favorevole all'impianto esistente della Uniproject srl

PRECISATO che il servizio in parola non è presente tra le categorie elencate nel MEPA;

ATTESO che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e/o conflitti di interesse ai sensi del DPR n. 62/2013;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica avverso la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n.1430 del 08.10.2018 nella parte in cui rilascia un provvedimento di VIA postuma favorevole all'impianto esistente della Uniproject srl;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto, da redigersi in sede di integrazione di impegno;

- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R n. 207/2010;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 3/2019;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **Di prendere atto** dell'intenzione del Sindaco di Maltignano di promuovere ricorso contro il provvedimento della Provincia di Ascoli Piceno n.1430 del 08.10.2018 nella parte in cui rilascia un provvedimento di VIA postuma favorevole all'impianto esistente della Uniproject srl
2. **Di incaricare**, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente nel sopra citato giudizio l' Avv. Leonardo Filippucci, in Macerata, via Velluti 19, al fine della presentazione del ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica avverso la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n.1430 del 08.10.2018 nella parte in cui rilascia un provvedimento di VIA postuma favorevole all'impianto esistente della Uniproject srl
3. **Di impegnare** la somma presunta di Euro 1.899,48, disponibile al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, in esercizio provvisorio e nel rispetto dell' art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, per affidamento di incarico al predetto legale di fiducia ;

4. **Di dare atto** che la restante somma pari ad €3.127,88 sarà imputata al medesimo cap.138/0 sulle somme da stanziare del redigendo bilancio e pertanto l'impegno avverrà con successivo atto
5. **Di precisare** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica avverso la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n.1430 del 08.10.2018 nella parte in cui rilascia un provvedimento di VIA postuma favorevole all'impianto esistente della Uniproject srl;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in successivo atto da redigersi in sede di integrazione di impegno, a seguito di verifica di congruità della proposta di preventivo ai sensi del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018;
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 80/2016 e del d.P.R n. 207/2010;
 - di trasmettere la presente determinazione al soggetto affidatario, al fine di procedere a sottoscrizione per accettazione ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 04/02/2019

Il Responsabile del servizio finanziario


Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
2	04/02/2019	1899,48	138		2019

Data 04/02/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 88 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 05-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola